

Circolare Mensile n. 2 di febbraio 2021

FEBBRAIO 2021: NOVITÀ	2
<hr/>	
1 Interventi edilizi, di riqualificazione energetica e antisismici - Spese sostenute nel 2020 - Comunicazione dell'opzione per la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo - Proroga.....	2
2 Credito d'imposta locazioni - Nuovo modello per la cessione - Ulteriori chiarimenti	2
3 Fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio che non recano l'assolvimento dell'imposta di bollo - Integrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate	4
4 Fatture elettroniche - Adesione al servizio di consultazione e acquisizione - Ulteriore proroga...	6
5 Detrazione IRPEF per investimenti in <i>start up</i> innovative e PMI innovative in regime " <i>de minimis</i> " - Disposizioni attuative	6
6 Credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive - Modalità e termini di presentazione delle domande	7
7 Contributi INPS artigiani e commercianti - Aliquote contributive per il 2021.....	8
8 Soggetti iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 - Aliquote contributive per il 2021....	9
9 Investimenti per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni - Chiarimenti	10

1	INTERVENTI EDILIZI, DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ANTISISMICI - SPESE SOSTENUTE NEL 2020 - COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE PER LA CESSIONE DELLA DETRAZIONE O LO SCONTO SUL CORRISPETTIVO - PROROGA
	Con il provv. Agenzia delle Entrate 22.2.2021 n. 51374, è stato prorogato al 31.3.2021 il termine per l'invio della comunicazione dell'opzione per il c.d. "sconto in fattura" o per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante relativamente alle spese sostenute nel corso del 2020 per gli interventi elencati dall'art. 121 co. 2 del DL 34/2020 (il termine era originariamente fissato al 16.3.2021).
1.1	<p>TIPOLOGIE DI INTERVENTI AGEVOLATI "CEDIBILI"</p> <p>Ai sensi dell'art. 121 co. 2 del DL 34/2020, in deroga alle disposizioni contenute negli artt. 14 e 16 del DL 63/2013, la possibilità di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo riguarda gli interventi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-<i>bis</i> co. 1 lett. a) e b) del TUIR; • efficienza energetica di cui all'art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell'art. 119 co. 1 e 2 del DL 34/2020; • adozione di misure antisismiche di cui all'art. 16 co. 1-<i>bis</i> - 1-<i>septies</i> del DL 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione del 110% di cui all'art. 119 co. 4 del DL 34/2020; • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'art. 1 co. 219 e 220 della L. 160/2019 (c.d. "bonus facciate"); • installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all'art. 16-<i>bis</i> co. 1 lett. h) del TUIR, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell'art. 119 co. 5 e 6 del DL 34/2020; • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'art. 16-<i>ter</i> del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell'art. 119 co. 8 del DL 34/2020.
1.2	<p>INDIVIDUAZIONE DEL MOMENTO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESA</p> <p>Ai fini dell'individuazione del momento in cui la spesa può considerarsi sostenuta occorre effettuare una distinzione, in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se le spese sono state sostenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di impresa, il periodo d'imposta del loro sostenimento va individuato in base al principio di cassa; a rilevare non è, dunque, il momento di avvio, di effettuazione o di ultimazione degli interventi, bensì il momento in cui viene effettuato il pagamento della spesa; • se, invece, le spese sono state sostenute nell'esercizio di impresa, il momento del loro sostenimento va individuato avendo riguardo al principio di competenza; a rilevare non è, quindi, né il momento di avvio dei lavori, né quello in cui avviene il pagamento della spesa, bensì quello in cui le spese possono considerarsi sostenute ai fini della determinazione del reddito di impresa, in base ai principi stabiliti dall'art. 109 del TUIR (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 8.8.2020 n. 24, § 4).
1.3	<p>OMESSA COMUNICAZIONE</p> <p>Il mancato invio della comunicazione con le modalità previste dal provv. Agenzia delle Entrate 8.8.2020 n. 283847 (successivamente modificato dal provv. Agenzia delle Entrate 12.10.2020 n. 326047) rende l'opzione inefficace nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.</p>
2	CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI - NUOVO MODELLO PER LA CESSIONE - ULTERIORI CHIARIMENTI
	Con il provv. Agenzia delle Entrate 12.2.2021 n. 43058 è stato aggiornato il modello per la comunicazione della cessione dei crediti d'imposta locazioni, per rendere possibile la cessione del credito anche per i primi 4 mesi del 2021. Inoltre, con la risposta a interpello 11.2.2021 n. 102, l'Agenzia ha fornito chiarimenti sulla

segue	nozione di “imprese esercenti attività di commercio al dettaglio” che consente di accedere al credito d’imposta locazioni, seppur in misura ridotta, anche in presenza di ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.
2.1	<p>CREDITO D’IMPOSTA PER LE LOCAZIONI</p> <p>Si ricorda che l’art. 28 del DL 34/2020 riconosce un credito d’imposta sui canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente (tale condizione non opera per strutture alberghiere, termali e agrituristiche, agenzie di viaggio e turismo e <i>tour operator</i>); • a condizione che nel mese di riferimento abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente (tale condizione non opera per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dall’1.1.2019, nonché per i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza già in vigore alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19, avvenuta il 31.1.2020). <p>Il credito d’imposta viene riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in misura pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di <i>leasing</i> o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo; • in misura pari al 30% dei canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato alle attività sopra indicate (tale misura sale al 50% in caso di affitto d’azienda per le strutture turistico-ricettive). <p>Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro nel 2019, in presenza delle altre condizioni, il credito spetta rispettivamente nella misura “ridotta” del 20% o 10%.</p>
2.2	<p>IMPRESE AL DETTAGLIO - NOZIONE</p> <p>Con riferimento a tale ultima disposizione, nella risposta a interpello 11.2.2021 n. 102, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che può rientrare nella definizione di “impresa al dettaglio” anche chi, nell’ambito dell’esercizio di attività d’impresa multiple, eserciti il commercio al dettaglio quale attività secondaria.</p> <p>In particolare, l’Agenzia ha affermato che può accedere al credito d’imposta, nella misura del 20% del canone di locazione corrisposto, la società che svolga come attività secondaria quella di commercio al dettaglio, ottenendone ricavi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, per la locazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non solo dei locali in cui vengono svolte in via esclusiva le attività di commercio al dettaglio; • ma anche dei locali in cui vengono svolte contestualmente attività di commercio al dettaglio e di produzione. <p>La medesima società non potrà invece usufruire del credito d’imposta al 20% con riferimento ai canoni versati per la locazione degli immobili in cui sono svolte esclusivamente attività diverse da quelle di commercio al dettaglio.</p>
2.3	<p>ESTENSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA AI PRIMI 4 MESI DEL 2021</p> <p>Si ricorda che il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, introdotto dall’art. 28 del DL 34/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riguardava, inizialmente, i mesi da marzo a maggio 2020 (da aprile a giugno 2020 per gli stagionali); • è stato, poi, esteso anche al mese di giugno 2020 (luglio 2020 per gli stagionali);

segue	<ul style="list-style-type: none"> • ne è stata successivamente riconosciuta la spettanza, per le imprese turistico-ricettive, fino al 31.12.2020; • con i decreti “Ristori”, è stato possibile accedere al credito, per taluni soggetti, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020; • da ultimo, la legge di bilancio 2021 (art. 1 co. 602 della L. 178/2020) ha esteso il credito fino al 30.4.2021 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i <i>tour operator</i>.
2.4	<p>UTILIZZO DEL CREDITO</p> <p>Il credito d'imposta può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzato in compensazione nel modello F24 (codice tributo “6920”); • utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa; • ai sensi dell'art. 122 del DL 34/2020, ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o il locatore stesso (in quest'ultimo caso occorre pagare solo la differenza tra canone dovuto e credito d'imposta).
2.5	<p>COMUNICAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO</p> <p>Affinché la cessione del credito d'imposta sia efficace, è necessario che essa sia comunicata dal cedente all'Agenzia delle Entrate mediante un apposito modello.</p> <p>In proposito, si ricorda che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la comunicazione dell'avvenuta cessione dei crediti d'imposta va inviata dal cedente tra il 13.7.2020 e il 31.12.2021; • il cessionario comunica l'accettazione della cessione all'Agenzia delle Entrate, a pena di inammissibilità, attraverso le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito Internet della stessa Agenzia; • a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione del credito, il cessionario che abbia accettato può utilizzare il credito, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente (codice tributo “6931” per la compensazione nel modello F24).
2.6	<p>NUOVO MODELLO DI COMUNICAZIONE DELLA CESSIONE</p> <p>Il modello per la comunicazione della cessione del credito d'imposta locazioni era stato originariamente approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 1.7.2020 n. 250739.</p> <p>Ogni estensione normativa dei mesi di spettanza del credito d'imposta ha però comportato la necessità di aggiornare il modello per la comunicazione della cessione, sicché esso è stato aggiornato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prima, con il provv. Agenzia delle Entrate 14.12.2020 n. 378222, che ha consentito la cessione anche per i mesi da luglio a dicembre 2020 e previsto la possibilità di procedere all'invio anche tramite intermediari; • da ultimo, con il provv. Agenzia delle Entrate 12.2.2021 n. 43058, che ha reso possibile la cessione anche per i primi 4 mesi del 2021. <p>In particolare, il modello approvato con il provv. 43058/2021 include tutti i 12 mesi del calendario tra quelli “cedibili” ed inserisce una casella per l'indicazione dell'anno di riferimento (2020 o 2021). Pertanto, ove si intenda cedere il credito d'imposta relativo sia a mesi del 2020 che del 2021, è necessario presentare due comunicazioni.</p>
3	<p>FATTURE ELETTRONICHE TRASMESSE MEDIANTE IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO CHE NON RECANO L'ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO - INTEGRAZIONE DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE</p>
	<p>Con il provv. 4.2.2021 n. 34958, l'Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche per l'integrazione delle fatture elettroniche che non recano l'indicazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, per le quali, tuttavia, detta imposta risulti dovuta, nonché per la consultazione ed eventuale modifica da parte dei contribuenti. Il provvedimento definisce anche le modalità per la comunicazione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, delle irregolarità, al fine del recupero dell'imposta dovuta e non versata.</p> <p>Il provv. 4.2.2021 n. 34958 dà attuazione alle misure contenute nel DM 4.12.2020.</p>

3.1	<p>PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE</p> <p>Entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre solare, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del cedente, del prestatore o dell'intermediario delegato, due distinti elenchi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il c.d. "Elenco A", non modificabile, contenente le fatture elettroniche emesse e inviate tramite il Sistema di Interscambio (Sdi) che riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo; • il c.d. "Elenco B", modificabile dal contribuente, nel quale verranno inserite le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate dall'1.1.2021, trasmesse tramite il Sistema di Interscambio, che non recano l'assolvimento dell'imposta di bollo, benché ve ne sia l'obbligo. <p>L'Agenzia delle Entrate selezionerà le fatture per le quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sommatoria degli importi ("Prezzo Totale" per le fatture ordinarie o "Importo" per quelle semplificate) risulti superiore a 77,47 euro; • il soggetto passivo abbia indicato i codici natura N2.1 (operazioni non soggette per carenza del requisito di territorialità), N2.2 (altre operazioni non soggette), N3.5 (operazioni non imponibili a seguito di lettera d'intento), N3.6 (altre operazioni non imponibili) o, infine, N4 (operazioni esenti); • non sia stata riportata alcuna codifica che indichi il possibile non assoggettamento al tributo. A tale proposito, l'Agenzia delle Entrate precisa che, in presenza di operazioni che non devono essere assoggettate ad imposta – pur essendo annoverabili fra quelle per le quali si applica l'imposta – il contribuente dovrà riportare, nel blocco 2.2.1.16 "Altri Dati Gestionali" (presente esclusivamente nella fattura ordinaria), uno specifico codice che identifichi la fattispecie di esclusione.
3.2	<p>CONSULTAZIONE E MODIFICA DEGLI ELENCHI DA PARTE DEL CONTRIBUENTE</p> <p>Entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre solare di riferimento – o entro il 10 settembre per le fatture elettroniche riferite a operazioni effettuate nel secondo trimestre (aprile-giugno) – il contribuente che ritenga che in relazione a uno o più documenti contenuti nell'Elenco B non si siano realizzati i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo, comunicherà tale informazione all'Agenzia delle Entrate "<i>spuntando gli estremi delle singole fatture</i>".</p> <p>Entro il medesimo termine, è altresì possibile integrare il suddetto elenco con gli estremi identificativi delle fatture elettroniche per le quali risulti dovuta l'imposta, che non sono state individuate dall'Amministrazione finanziaria.</p> <p>Le modifiche possono essere operate "in modalità puntuale" o "massiva". In quest'ultimo caso il servizio <i>web</i> dell'Agenzia consente il <i>download</i> del <i>file</i> XML dell'Elenco B e il successivo <i>upload</i> del <i>file</i> modificato.</p> <p>Nel caso in cui il soggetto passivo non comunichi alcuna variazione, entrambi gli elenchi verranno ritenuti definitivi.</p>
3.3	<p>INVIO DEI DATI DEFINITIVI</p> <p>Entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre solare – o entro il 20 settembre per le fatture relative alle operazioni effettuate nel secondo trimestre (aprile-giugno) – l'Agenzia delle Entrate riporta, nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del cedente/prestatore, l'importo dell'imposta di bollo dovuta, tenendo conto delle eventuali modifiche apportate.</p>
3.4	<p>RAVVEDIMENTO</p> <p>Il contribuente che non proceda al versamento entro i termini previsti dall'art. 6 del DM 17.6.2014, potrà versare l'importo dovuto avvalendosi del servizio <i>web</i> dell'Agenzia delle Entrate, corrispondendo le sanzioni e gli interessi da ravvedimento calcolati automaticamente dal sistema.</p>
3.5	<p>RECUPERO DELL'IMPOSTA DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE</p> <p>Il provv. 4.2.2021 n. 34958 definisce, infine, le modalità per il recupero dell'imposta di</p>

<i>segue</i>	bollo non versata e per l'irrogazione delle sanzioni (procedure stabilite dall'art. 2 del DM 4.12.2020). Al soggetto passivo verrà trasmessa una comunicazione elettronica al domicilio digitale registrato nell'elenco INIPEC, contenente il codice atto da riportare nel modello F24, le informazioni circa l'anomalia riscontrata e l'ammontare dell'imposta, della sanzione e degli interessi dovuti.
4	FATTURE ELETTRONICHE - ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE - ULTERIORE PROROGA
	L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 28.2.2021 n. 56618, ha disposto che l'adesione al servizio che consente la consultazione e l'acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici potrà essere effettuata entro il 30.6.2021, rispetto al termine precedentemente previsto del 28.2.2021. Si ricorda che tale servizio è distinto e indipendente rispetto a quello di conservazione, anch'esso proposto gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate. Parere del Garante della privacy L'ulteriore differimento del termine si è reso necessario in attesa dello svolgimento dell'interlocuzione con l'Autorità Garante della <i>privacy</i> per la definizione delle necessarie misure di sicurezza a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, correlate all'applicazione dell'art. 14 del DL 124/2019, in base al quale i <i>file</i> delle fatture elettroniche trasmessi mediante il Sistema di Interscambio devono essere memorizzati nella loro interezza (ivi compresi, quindi, i dati "descrittivi") per essere utilizzati dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito delle attività di controllo loro proprie.
5	DETRAZIONE IRPEF PER INVESTIMENTI IN START UP INNOVATIVE E PMI INNOVATIVE IN REGIME "DE MINIMIS" - DISPOSIZIONI ATTUATIVE
	Con il DM 28.12.2020, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 15.2.2021 n. 38, sono state definite le modalità di attuazione degli incentivi fiscali in regime <i>de minimis</i> in relazione agli investimenti in <i>start up</i> innovative e in PMI innovative, previsti dall'art. 38 co. 7 e 8 del DL 3-4/2020 (che hanno introdotto, rispettivamente, l'art. 29- <i>bis</i> del DL 179/2012 e l'art. 4 co. 9- <i>bis</i> del DL 3/2015).
5.1	DECORRENZA Le disposizioni in esame si applicano in relazione agli investimenti effettuati successivamente all'1.1.2020 e a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019.
5.2	AGEVOLAZIONI Con riferimento alle <i>start up</i> innovative, in alternativa alla detrazione ordinaria, il soggetto investitore in ciascun periodo d'imposta può detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 50% dell'investimento effettuato in <i>start up</i> innovative fino a un massimo di 100.000,00 euro (per un ammontare di detrazione non superiore a 50.000,00 euro). In merito alle PMI innovative, il soggetto investitore in ciascun periodo d'imposta può detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 50% dell'investimento effettuato in PMI innovative fino a un massimo di 300.000,00 euro (per un ammontare di detrazione non superiore a 150.000,00 euro). In caso di investimento di ammontare superiore a 300.000,00 euro, sulla parte eccedente l'investitore può detrarre il 30%. Se la detrazione è di ammontare superiore all'imposta lorda, l'eccedenza può essere portata in detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi d'imposta successivi, non oltre il terzo periodo, fino a concorrenza del suo ammontare.
5.3	RISPETTO DEL LIMITE "DE MINIMIS" Il beneficio fiscale è concesso, per gli investimenti agevolati, ai sensi del regolamento della Commissione europea 1407/2013, per cui spetta fino a un ammontare massimo di aiuti concessi a titolo " <i>de minimis</i> " a una medesima <i>start up</i> innovativa o PMI innovativa (considerando la nozione comunitaria di "impresa unica") non superiore a 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

5.4	<p>ISTANZA PER ACCEDERE ALL'AGEVOLAZIONE</p> <p>Per accedere all'agevolazione l'impresa beneficiaria deve presentare un'istanza telematica, tramite l'apposita piattaforma informatica disponibile sul sito del Ministero dello Sviluppo economico.</p> <p>Con la circ. 25.2.2021 n. 1, il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito le disposizioni operative per l'accesso e il funzionamento della suddetta piattaforma informatica, attiva dall'1.3.2021.</p> <p>L'impresa beneficiaria deve presentare l'istanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in relazione agli investimenti effettuati nel corso dell'anno 2020, nonché fino al 28.2.2021, successivamente all'investimento stesso, purché nel periodo compreso tra l'1.3.2021 e il 30.4.2021; • a regime, prima dell'effettuazione dell'investimento da parte dell'investitore. <p>L'istanza, nella forma di dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 e redatta secondo il <i>fac-simile</i> di cui all'Allegato A al DM 28.12.2020, contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli elementi identificativi dell'impresa beneficiaria, del soggetto investitore e, in caso di investimento indiretto, dell'OICR; • l'ammontare dell'investimento che il soggetto investitore intende effettuare; • l'ammontare della detrazione che il soggetto investitore intende richiedere. <p>Il Ministero dello Sviluppo economico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • controlla il rispetto da parte dell'impresa beneficiaria del limite "<i>de minimis</i>", bloccando l'istanza in caso di esito negativo; • invia periodicamente all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese beneficiarie che hanno presentato istanza e degli investitori che intendono fruire della detrazione fiscale, con il relativo importo.
5.5	<p>DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE</p> <p>L'agevolazione spetta a condizione che gli investitori ricevano e conservino una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, da rilasciare entro 30 giorni dal conferimento, che attesti (in base al <i>fac-simile</i> di cui all'Allegato B al DM 28.12.2020):</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'importo dell'investimento; • il codice COR rilasciato dal registro nazionale degli aiuti; • l'importo della detrazione fruibile.
6	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</p>
6.1	<p>Con il DPCM 30.12.2020 sono state definite le disposizioni attuative del credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive previsto dall'art. 81 del DL 104/2020.</p> <p>AGEVOLAZIONE</p> <p>È riconosciuto un credito d'imposta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche; • società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. <p>Il credito d'imposta è pari al 50% di tali investimenti, nel limite delle risorse disponibili (90 milioni di euro per il 2020) e del rispetto del regime "<i>de minimis</i>".</p>
6.2	<p>INVESTIMENTI PUBBLICITARI AGEVOLABILI</p> <p>L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di importo complessivo non inferiore a 10.000,00 euro; • effettuato dall'1.7.2020 al 31.12.2020, tramite strumenti di pagamento diversi dal contante;

	<ul style="list-style-type: none"> destinato ai suddetti soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 prodotti in Italia almeno pari a 150.000,00 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. <p>Sono esclusi gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L. 398/91.</p> <p>Attestazione delle spese</p> <p>Ai fini dell'agevolazione è richiesta l'attestazione delle spese effettuate, rilasciata:</p> <ul style="list-style-type: none"> dal presidente del Collegio sindacale dell'ente richiedente o da un revisore legale iscritto nel Registro dei revisori legali; oppure da un professionista iscritto nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro; oppure dal responsabile del Centro di assistenza fiscale.
6.3	<p>PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE</p> <p>Quanto alla procedura per l'accesso all'agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> le domande devono essere inviate al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro l'1.4.2021, mediante l'apposito modello e con gli allegati richiesti, agli indirizzi di posta elettronica ufficiospoort@pec.governo.it e servizioprmo.sport@governo.it; entro il 30.6.2021 (90 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande), il Dipartimento per lo sport, previa verifica dei requisiti di legge e della documentazione richiesta, provvede alla concessione del contributo e ne dà comunicazione ai soggetti beneficiari mediante pubblicazione di un apposito elenco sul proprio sito istituzionale. <p>In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, il Dipartimento per lo sport procede alla ripartizione proporzionale tra i beneficiari sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse disponibili e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti (non rileva quindi l'ordine cronologico di presentazione delle domande).</p>
7	<p>CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCianti - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2021</p> <p>L'INPS, con la circ. 9.2.2021 n. 17, ha illustrato la contribuzione dovuta per il 2021 dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, che subisce un ulteriore incremento di 0,45 punti percentuali rispetto al 2020 nei confronti dei collaboratori di età non superiore a 21 anni.</p> <p>Per i titolari e i collaboratori con più di 21 anni di età, infatti, dal 2018 l'aliquota contributiva ha raggiunto la misura a regime del 24% prevista dall'art. 24 co. 22 del DL 201/2011.</p>
7.1	<p>ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ARTIGIANI</p> <p>Per gli artigiani, l'aliquota contributiva per il 2021 rimane quindi pari al 24%.</p> <p>Tale aliquota è ridotta al 22,35% per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.</p> <p>Per il reddito eccedente 47.379,00 euro (importo invariato rispetto al 2020), le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> al 25%; ovvero al 23,35%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.
7.2	<p>ALIQUOTE CONTRIBUTIVE COMMERCianti</p> <p>Per i commercianti, l'aliquota contributiva per il 2021 rimane quindi pari al 24,09%, poiché comprende l'aliquota aggiuntiva dello 0,09% per il finanziamento dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività.</p> <p>Tale aliquota è ridotta al 22,44% per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.</p> <p>Per il reddito eccedente 47.379,00 euro (importo invariato rispetto al 2020), le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> al 25,09%; ovvero al 23,44%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.

7.3	<p>RIDUZIONE PER I SOGGETTI GIÀ PENSIONATI Per gli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati, i contributi dovuti sono ridotti alla metà.</p>
7.4	<p>CONTRIBUTO DI MATERNITÀ Sia per gli artigiani che per i commercianti, il contributo per le prestazioni di maternità è pari a 0,62 euro mensili (7,44 euro su base annua).</p>
7.5	<p>MINIMALE DI REDDITO PER IL 2021 Il minimale di reddito per il 2021, da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi dovuti da artigiani e commercianti, è pari a 15.953,00 euro (importo invariato rispetto al 2020).</p>
7.6	<p>MASSIMALE DI REDDITO PER IL 2021 Il massimale di reddito per il 2021, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione INPS, è invece pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a 78.965,00 euro (importo invariato rispetto al 2020), per coloro che hanno anzianità contributiva al 31.12.95; • ovvero a 103.055,00 euro (importo invariato rispetto al 2020), per coloro che non hanno anzianità contributiva al 31.12.95, iscritti a partire dall'1.1.96 o successivamente a tale data.
7.7	<p>MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI I versamenti dei contributi devono essere effettuati, mediante il modello F24, entro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il 17.5.2021, il 20.8.2021, il 16.11.2021 e il 16.2.2022, per quanto concerne il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito; • i termini previsti per il pagamento dell'IRPEF, per quanto riguarda i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di primo e secondo acconto 2021 e saldo 2021.
8	<p>SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS EX L. 335/95 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2021</p>
	<p>Con la circ. 5.2.2021 n. 12, l'INPS ha indicato le misure delle aliquote e i valori reddituali da utilizzare ai fini del calcolo dei contributi dovuti per il 2021 dai soggetti iscritti alla Gestione separata ex art. 2 co. 26 della L. 335/95.</p>
8.1	<p>ALIQUOTE PER I COLLABORATORI E SOGGETTI ASSIMILATI Nei confronti dei collaboratori e delle figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS e non pensionati, l'aliquota di contribuzione previdenziale è pari al 33%. A tale valore vanno sommate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,51%, introdotta dall'art. 7 della L. 81/2017 per il finanziamento dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL; • l'aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,72% per il finanziamento della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia. <p>Pertanto, le aliquote contributive applicate per il 2021 si confermano pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 34,23%, in caso di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL; • 33,72%, in mancanza di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL. <p>Soggetti pensionati o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie Per i collaboratori e soggetti assimilati titolari di pensione o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie, per il 2021 continua ad applicarsi la sola aliquota previdenziale del 24%.</p>
8.2	<p>ALIQUOTE PER I PROFESSIONISTI Con riferimento ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata e non pensionati né assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, si applica invece l'aumento dell'aliquota dello 0,26% per l'anno 2021 e dello 0,51% per gli anni 2022 e 2023, previsto dall'art. 1 co. 398 della L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021), al fine di finanziare l'indennità straordinaria di continuità reddituale e ope-</p>

	<p>rativa (ISCRO), introdotta in via sperimentale dalla medesima legge.</p> <p>Per i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS e non iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie né pensionati, la misura dell'aliquota per il 2021 risulta quindi pari al 25,98% (25% aliquota previdenziale + aliquota aggiuntiva dello 0,72% + 0,26% ISCRO).</p> <p>Soggetti pensionati o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie</p> <p>Per i professionisti titolari di pensione o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie, per il 2021 continua ad applicarsi la sola aliquota previdenziale del 24%.</p>
8.3	<p>MASSIMALE DI REDDITO PER IL 2021</p> <p>Il massimale di reddito per il 2021, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione alla Gestione separata INPS, è pari a 103.055,00 euro (importo invariato rispetto al 2020).</p>
8.4	<p>MINIMALE DI REDDITO PER IL 2021</p> <p>Rimane altresì invariato a 15.953,00 euro il minimale di reddito valido per il 2021. Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l'aliquota del 24% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di 3.828,72 euro, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'aliquota maggiore avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuale pari ai seguenti importi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4.144,59 euro (di cui 3.988,25 euro ai fini pensionistici), per i professionisti che applicano l'aliquota del 25,98%; • 5.379,35 euro (di cui 5.264,52 euro ai fini pensionistici), per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota al 33,72%; • 5.460,71 euro (di cui 5.264,52 euro ai fini pensionistici), per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota al 34,23%.
9	<p>INVESTIMENTI PER IL RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI - CHIARIMENTI</p>
	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 2.2.2021 n. 74, ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alla fruizione del credito d'imposta spettante a fronte degli aumenti di capitale agevolati ai sensi dell'art. 26 del DL 34/2020, al fine di conseguire il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni.</p>
9.1	<p>TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ DI CAPITALI</p> <p>Per fruire dell'agevolazione, viene chiarito che è sufficiente che la società che ha deliberato l'aumento di capitale rivesta la forma di società di capitali alla data limite fissata per l'esecuzione di tali aumenti, stabilita nel 31.12.2020.</p> <p>È stata così ammessa al beneficio una società di persone che, alla fine del 2020, si è trasformata in società di capitali, deliberando contestualmente un aumento di capitale che ha potuto così beneficiare delle agevolazioni.</p>
9.2	<p>CREDITO D'IMPOSTA COMMISURATO ALLE PERDITE DELLA SOCIETÀ</p> <p>Limitatamente al credito d'imposta per le società commisurato alle perdite del 2020 (art. 26 co. 8 - 9 del DL 34/2020), gli aumenti di capitale possono essere agevolati anche se deliberati ed eseguiti entro il 30.6.2021 (in tali casi non spetta, invece, il credito d'imposta del 20% per i sottoscrittori dell'aumento).</p> <p>L'art. 26 co. 8 del DL 34/2020 prevede che tale credito spetti dopo la "approvazione" del bilancio del 2020. I principi della risposta a interpello 74/2021 dovrebbero, quindi, estendersi alle delibere di aumento eseguite nel primo semestre del 2021, se la società si è trasformata nel 2020; in caso di trasformazione avvenuta nel 2021, invece, non essendovi una approvazione assembleare del bilancio 2020, il beneficio risulterebbe dubbio.</p>